

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- *Costituzione Italiana (art. 3, 34, 37, 38)*
- *legge n. 517/1977 (Falcucci)*
- *legge n. 104/1992 e succ. modifiche*
- *Atto di indirizzo DPR 24/2/1994*
- *d. lgs.vo n. 297/1994 (T.U. Istruzione)*
- *O.M. 90/2001*
- *DPCM n. 185/2006*
- *Linee Guida disabilità del 2009*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Costituzione Italiana

ART. 3 = uguaglianza formale e sostanziale

ART. 34 =

«La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- *Costituzione Italiana*

ART. 37 =

«. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Costituzione Italiana

ART. 38 =

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

C. M. - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE N° 103 DEL 4.1.1962 –
OGGETTO: CLASSI DIFFERENZIALI

Si chiede ai Provveditori di indicare il numero delle **classi differenziali e delle classi di scuole speciali per minorati** funzionanti e da istituire in rapporto alle esigenze locali.

Le classi dovranno essere distinte nelle seguenti categorie:

1. per tardivi e falsi minorati psichici;
2. per minorati psichici;
3. per minorati fisici;
4. per ambliopi;
5. per sordastri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

LEGGE 31/12/1962 N. 1859.

Art. 12 - <<Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadattati scolastici». . Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi. le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse. Della Commissione che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi. faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuro-psichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

Le classi differenziali non possono avere **più di 15 alunni**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

La [legge n. 118/1971](#) prevede l'**inserimento** degli allievi con disabilità lieve nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, senza alcun accenno alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L'allievo con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni, deve **adeguarsi** ad esse. Nel 1975 la **Commissione speciale guidata da F. Falcucci**, giunge ad una **Relazione** dettagliata che nega il valore della scolarizzazione riservata e afferma l'idea che la frequenza delle classi comuni **non deve necessariamente implicare il raggiungimento di mete culturali comuni**. Anche qui l'integrazione scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità lieve.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

L'abolizione delle classi differenziali si ha con la [legge 517/1977](#), che individua modelli didattici flessibili in cui attivare forme di integrazione **trasversali**, esperienze di **interclasse** o attività organizzate in gruppi di alunni ed affidate ad **insegnanti specializzati**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

La legge 517/77 istituisce formalmente le classi aperte, indicate come modalità organizzativa flessibile per l'integrazione degli alunni handicappati "...al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni" (art. 2 L.517/77).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

Per la scuola elementare, sempre **l'art. 2 l. 517/77**, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati (o detti insegnanti di sostegno) di cui al DPR 970/75.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

Sempre **l'art. 2 l. 517/77** detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "...agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

Per la scuola media, l'art. 7 della 517/1977 dispone che “sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, ...entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un **massimo di venti alunni.**”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

L'art. 12 della **L. 270 del 20-05-1982**, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di **1 a 4** con la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori, la sentenza della Corte Costituzionale **215 del 1987** corregge l'art. 28 della L. 118/71 dove viene dichiarato che “sarà facilitata” la frequenza alle scuole medie superiori per garantire che tale frequenza “è assicurata”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- Cenni normativa precedente la legge n. 104/1992

Infine con la Circolare del ministro della Pubblica Istruzione n. **262 del 1988** vengono individuati i criteri per consentire “l’effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

- ***Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e succ. modifiche***
- *è il riferimento legislativo per «l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*
- *principali destinatari sono i disabili, ma anche chi vive con loro.*
- *punto fondamentale: autonomia e integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia, adeguato sostegno*
- *il supporto offerto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma anche di aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : CHI USUFRUISCE DELLA LEGGE?

- La persona handicappata (art. 3, co. 1)

« E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione».

- Gli stranieri, apolidi, residenti.... (art. 3, co. 4)

«si applica anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : CHI USUFRUISCE DELLA LEGGE?

- I familiari delle persone handicappate (diverse norme li riguardano)
(Art. 7, co. 1) Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali.*
- (Art. 8, co. 1 a) Al nucleo familiare sono destinati interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico.*
- (Art. 33) Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata, ha diritto ad appositi permessi retribuiti*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : COME SI ACCERTA L'HANDICAP?

Esame effettuato attraverso un'apposita COMMISSIONE MEDICA presente in ogni ASL (Art. 4).

Nella COMMISSIONE sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare e, dal 2010, anche un medico INPS

Occorre presentare domanda all'INPS per via telematica:

- 1. il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS*
- 2. il cittadino presenta all'INPS la domanda per via telematica, da abbinare al certificato medico.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : COME SI ACCERTA L'HANDICAP?

L'accertamento dell'handicap è da tenere distinto dal riconoscimento di invalidità:

- la certificaz. dello stato di handicap, come si evince dalla definizione di cui all'art. 3, co. 1, sottolinea le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.*
- l'invalidità invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di minorazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive e uditive. Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : DIRITTI delle PERSONE HANDICAPPPATE (art. 5)

- sviluppo della ricerca in vari campi*
- assicurare la prevenzione attraverso diagnosi e terapia prenatale*
- garantire l'immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi*
- fornire alla famiglia supporto*
- coinvolgere la famiglia e la comunità e la persona h, nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : DIRITTI delle PERSONE HANDICAPPPATE

- attivare nei confronti dei bambini, le varie forme di prevenzione per evitare o contrastare la minorazione, e per limitare e superare i danni che essa può provocare*
- decentramento territoriale dei servizi per la persona h, garantendo la scelta di quelli più idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale*
- organizzare iniziative di formazione sull'handicap rivolte a tutta la popolazione*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : DIRITTI delle PERSONE HANDICAPPPATE

- garantire sostegno psicologico, psicopedagogico, aiuto personale, tecnico e, se necessario, anche economico, alla persona handicappata e alla sua famiglia, per raggiungere l'autonomia e l'integrazione sociale*
- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 :

ART. 6 = prevenzione e diagnosi precoce

es:

- prevenzione permanente rivolta ai bambini, anche con l'aiuto delle scuole, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di malattie invalidanti*
- interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per escludere le nocività nell'ambiente ed evitare gli infortuni, sia nell'ambiente di vita che di lavoro*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 :

ART. 7 = cura e riabilitazione

- si tratta di prestazioni sanitarie e sociali integrate*
- il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con h, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali.*
- la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni*
- informazione sugli servizi e sugli ausili presenti sul territorio*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

ART. 8 = sottolinea l'importanza di.....

- adeguate dotazioni didattiche e tecniche*
- prove di valutazione*
- personale qualificato per garantire alla persona h il diritto allo studio*
- estensione delle attività educative con proposte extrascolastiche*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

ART. 12 = sottolinea l'importanza di.....

- diritto all'istruzione dalla scuola materna fino all'università*
- elaborazione di un PDF (profilo dinamico funzionale) per ogni studente con h*

Il PDF , sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

ART. 12 = sottolinea l'importanza di.....

- diritto all'istruzione anche per gli studenti temporaneamente impediti di frequentare la scuola in quanto ricoverati per i quali sono organizzate



classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l' ART. 12 in particolare:

- co. 1, viene garantito l'inserimento negli asili nido;
- co. 2, viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- il comma 2 fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica : "...lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l'ART. 12 in particolare:

- il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO SUL SOSTEGNO:

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l'ART. 13 in particolare:

- L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli enti locali e delle ASL, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap e fornire gli operatori e assistenti specializzati, al fine di permettere gli interventi di recupero e socializzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l'ART. 13 in particolare:

- L'art. 13 comma 3° prevede :” l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...”, (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l'ART. 13 in particolare:

- il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : “...nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera E, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato...”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
l'ART. 13 in particolare:

- Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, nell'art. 14 della legge 104/92, che oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, disciplina la continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico consentendo anche più di una ripetenza,(art. 14 comma 1°).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

l'ART. 13 in particolare:

- Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo.

La Corte ha dichiarato : “... l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, terzo comma, della L. 118/71 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “sarà facilitata”, anziché disporre che “è assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell’art. 12 comma 2 L.104/92 che recita: “... è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone portatrici di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università...”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
l'ART. 14 in particolare:

- si occupa degli insegnanti di sostegno e della loro attività ponendo l'accento sull'importanza dell'aggiornamento costante e della necessità di confronto tra docenti del ciclo inferiore e docenti del ciclo superiore per agevolare l'esperienza scolastica del disabile.
- fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti di sostegno devono seguire per essere abilitati all'attività didattica di sostegno



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
l'ART. 15 in particolare:

- prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado
- i componenti di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
l' ART. 16 in particolare:

- sulla valutazione dello studente si stabilisce che nel PEI (piano educativo individualizzato) devono essere indicati per quali discipline devono essere utilizzati criteri didattici particolari e le eventuali attività integrative e di sostegno
- per quanto riguarda gli esami di rendimento dello studente l'art. 16 prevede, nella scuola dell'obbligo, prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
l' ART. 16 in particolare:

- nella scuola secondaria di II grado sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi.
- l'alunno può avvalersi di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
- le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento degli esami anche universitari, sono sostenute dagli studenti con l'uso degli ausili loro necessari



L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

l'ART. 17 :

- l'inserimento della persona h nei corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi personalizzati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

l'ART. 17 :

- nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali
- i corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata . Agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

art. 18 = integrazione lavorativa dei soggetti handicappati

art. 19 = soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

art. 20 = prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

art. 21 = precedenza nell'assegnazione della sede



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

L. n. 104/92 : IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

art. 22 = accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato

art. 23 = rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

art. 24 = eliminazione o superamento delle barriere architettoniche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA